



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## DELEGAZIONE PROVINCIALE RIETI

Via dei Flavi, 1 6 - 02100 RIETI  
Tel.: 0746 200799 - Fax 0746 205755

Indirizzo Internet: [www.figclazio.it](http://www.figclazio.it) - [www.crlazio.it](http://www.crlazio.it)  
e-mail: [dplnd.rieti01@figc.it](mailto:dplnd.rieti01@figc.it) - [cp.ri@figclazio.it](mailto:cp.ri@figclazio.it)



Sponsor Tecnico Unico

### Stagione Sportiva 2017/2018 Comunicato Ufficiale N° 06/C5 del 19/07/2017

### ATTIVITA' DI CALCIO A 5

#### INDICE

Attività Ufficiale Stagione Sportiva 2017-2018	Pag. 3	<b>DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI DELLA L.N.D.</b>	
Attività di Rappresentativa	Pag. 4	Norme in materia di comportamento e onorabilità	Pag. 6
<b>CALCIO A 5 MASCHILE</b>		Quote per la partecipazione a Campionati e Coppe	Pag. 7
Campionato Provinciale Serie D	Pag. 4	Ammende – Ammende per rinuncia	Pag. 9
Coppa Provincia Serie D	Pag. 5	Concomitanza gare sullo stesso campo	Pag. 10
		Gare effettuate a cura degli Organi Federali	Pag. 11
		Assistenza Medica	Pag. 11
		Persone Ammesse nel Recinto di Giuoco	Pag. 11
		Assicurazione Tesserati – Importo Premi Assicurativi	Pag. 13
		Sostituzione delle società rinunciatarie	Pag. 13
		Giurisdizione territoriale delle Delegazioni	Pag. 15
		Adempimenti organizzativi obbligatori	Pag. 15
		Allenatori	Pag. 15
		Recuperi Gare – Orario Gare – Contemporaneità	Pag. 18
		Ordine pubblico	Pag. 19
		Cambio delle Maglie – Migliore Formazione	Pag. 19
		Formazione delle classifiche	Pag. 19
		Spareggi per promozioni e retrocessioni	Pag. 20

Sostituzione dei calciatori	Pag. 21
Identificazione dei calciatori	Pag. 21
Trasferimento dei calciatori	Pag. 21
Pubblicazione delle decisioni	Pag. 21
Fusioni, scissioni, Cambio Denominazione e Sede	Pag. 22
Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi	Pag. 22
Diritti di diffusione radio televisiva	Pag. 22
Uso campi in erba artificiale	Pag. 22
Spese istituzionali	Pag. 23
Beach Soccer	Pag. 23
Tasse per ricorsi – Tasse di Tesseramento	Pag. 23

## **ATTIVITÀ UFFICIALE – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018**

Il Comitato Regionale Lazio organizza per la stagione sportiva 2017/2018 i seguenti Campionati e Manifestazioni Ufficiali:

a) **CALCIO A 5 MASCHILE**

Campionato Provinciale "Serie D"  
Coppa Provincia per Società di Serie D

1) **CALCIO A 5 MASCHILE**

**CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D**

a) **Articolazione**

Il Campionato di Serie "D" è organizzato dal Comitato Regionale Lazio, che ne demanda lo svolgimento alle proprie Delegazioni Provinciali, sulla base di uno o più gironi.

**b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di Serie "D" ed alle altre gare dell'attività ufficiale organizzate dalla LND, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.

**c) Adempimenti economico-finanziari**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a 5 Maschile – Serie D **DAL 10 LUGLIO 2017 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DELL' 8 SETTEMBRE 2017 – ORE 18.00**, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dalla LND e pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale.

**Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:**

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico.  
Si rappresenta, infine, che tali autorizzazioni costituiranno elementi di valutazione positiva, nella predisposizione delle graduatorie per l'ammissione ai campionati regionali LND e di SGS 2018/2019
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò, a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2017, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. Le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 70 della L.N.D. del 10.05.2017);

- non versino all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal punto 7/B del presente Comunicato Ufficiale.

**d) Ammissione al Campionato Regionale di Serie C2 stag. sport. 2018/2019**

Le Società che al termine della stagione sportiva 2017/2018 si classificheranno al 1° posto dei rispettivi gironi del Campionato di Serie D, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C2 della stag. sport. 2018/2019.

**COPPA PROVINCIA – SERIE D MASCHILE**

Ciascuna Delegazione Provinciale organizza per la stagione sportiva 2017/2018 la Coppa Provincia di Serie D Calcio a 5 Maschile, riservata alle società partecipanti ai rispettivi

Campionati di Serie D C5 Maschile. Le modalità di svolgimento della Manifestazione saranno specificate con successivo Comunicato Ufficiale.

## **CAMPIONATO PROVINCIALE DI SERIE "D"**

### **a) Articolazione**

Il Campionato di Serie D è organizzato dal Comitato Regionale Lazio, che ne demanda lo svolgimento alle proprie Delegazioni Provinciali, sulla base di uno o più gironi.

Hanno titolo a richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale 2017/2018:

- le Società retrocesse dal Campionato Regionale Serie C 2017/2018;
- le Società rimaste in organico al Campionato Provinciale Serie D 2017/2018;
- le Società di nuova affiliazione.

### **b) Limite di partecipazione delle calciatrici**

Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purchè autorizzati dal Comitato Regionale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

### **c) Adempimenti economico-finanziari**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Femminile – Serie D **DAL 10 LUGLIO ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DELL' 8 SETTEMBRE 2017 – ORE 18.00**, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dalla LND e pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale.

#### **Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:**

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico.  
Si rappresenta, infine, che tali autorizzazioni costituiranno elementi di valutazione positiva, nella predisposizione delle graduatorie per l'ammissione ai campionati regionali LND e di SGS 2018/2019
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò, a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.  
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2017, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 70 della L.N.D. del 10.05.2017);
- non versino all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal punto 7/B del presente Comunicato Ufficiale.

### **d) Ammissione al Campionato Regionale di Serie C 2018/2019**

Le squadre prime classificate nei singoli gironi del Campionato di Serie D 2017/2018 acquisiranno il titolo all'ammissione al campionato di Serie C 2018/2019.

## **NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'**

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 2 febbraio 2012 e pubblicato dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 114/A del 13 Febbraio 2012, nonché al vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., , richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

## **QUOTE PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ED ALLE ALTRE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO**

Il Consiglio Direttivo del C.R.Lazio, in attuazione alle disposizioni emanate dalla LND, ha deliberato, che all'atto dell'iscrizione, che dovrà avvenire tramite il sistema informatico on-line per la partecipazione ai Campionati di competenza, le Società debbano versare, in unica soluzione, le quote e gli oneri finanziari sotto riportati:

### **ATTIVITA' AMATORI**

#### **2. 2.17 - ATTIVITA' AMATORI**

■ Diritto di iscrizione	€	400
■ Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento, organizzazione e varie	€	500
		=====
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>900</b>
		=====

### **CALCIO A 5 MASCHILE**

#### **3. 2.20 - CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D**

##### **2.20/A) SOCIETA' CHE HANNO PARTECIPATO AL CAMP. 2016/2017**

■ Diritto di iscrizione	€	400
■ Quota associativa annuale	€	300
■ Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie	€	400
		=====
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.100 (*)</b>
		=====

##### **2.20/B) SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE**

■ Diritto di iscrizione	€	0
■ Quota associativa annuale	€	300
■ Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento, organizzazione e varie	€	1.000
		=====
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.300</b>
		=====

**Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.**

**Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2017-2018, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.**

**Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2017-2018, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile e di Calcio a Cinque femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.**

**Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2017/18 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2017/18 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.**

**4. - COPPA PROVINCIA CALCIO A 5**

■ Diritto di iscrizione	€	100
		=====

(\*) N.B.: In aggiunta agli importi indicati, alle Società che hanno partecipato al Campionato 2016/2017, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri tesserati al 30.06.2017.

**AMMENZE PER RINUNCIA**

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

• **Campionato Regionale e Provinciale di Calcio a Cinque**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€ 100,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€ 200,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€ 400,00

• **Attività Amatori**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€ 50,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€ 100,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€ 200,00

**Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.**

**CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO**

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

**CALCIO A 5**

- Campionato Regionale Serie C1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C2 Maschile;
- Campionato Regionale Juniores ;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile ;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Juniores Calcio a 5 Maschile
- Campionato Juniores Calcio a 5 Femminile

## **GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI**

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate dal Comitato in conformità all'art. 57 delle NOIF sono ripartiti, previa deduzione delle spese di organizzazione e diritti SIAE, nonché del 10% di spettanza alla Società organizzatrice, in parti uguali tra le Società interessate e il Comitato stesso.

## **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. **Le Società devono dotarsi, dal 1° Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.**

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Regionale di Eccellenza hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, che sarà a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

In alternativa, alle Società ospitanti è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di gioco un'ambulanza.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Pur in mancanza di un obbligo specifico, tutte le altre società sono invitate ad attenersi alla predette disposizioni.

## **PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ex art. 66 NOIF)**

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici con le seguenti caratteristiche minime:
  1. Allenatore di Base Uefa "B" nei Campionati di Eccellenza e Promozione;
  2. Allenatore di Base Uefa B o Uefa C nei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi
  3. Allenatore di Calcio a 5 nel Campionato di C1 di Calcio a 5 Maschile;
  4. Allenatore di Base Uefa "B" o "Allenatore Dilettante" nei Campionati di Prima Categoria, Seconda Categoria, e Juniores Regionale A e B

Per gli altri campionati in cui non vige tale obbligo, in mancanza di un allenatore abilitato, è ammesso nel recinto di gioco, un dirigente ufficiale in possesso di apposita tessera "DIRIGENTE UFFICIALE";

- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente iscritto nella tessera impersonale;
- e) i calciatori di riserva
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (facoltativo)

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio dell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T. (Richiesta Emissione Tecnico);

- **all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere esibita anche l'autorizzazione dall'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale Lazio, nelle more dell'emissione della tessera di tecnico, unitamente ad un documento d'identità.**

Nel caso in cui non vige l'obbligo di tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, il nominativo del dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore, deve essere indicato nell'elenco di gara, nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera personale **Dirigente Ufficiale**".

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. **si aggiungono** al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, **e non lo sostituiscono**.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

## **I ASSICURAZIONE TESSERATI – IMPORTI PREMI ASSICURATIVI**

**Il premio pro-capite, per la stagione sportiva 2017/2018, è pari ad € 31,00 per gli assicurati delle Categorie Calciatori e Allenatori delle società della L.N.D.**

**In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società dovranno corrispondere un premio di € 6,00 per ciascun "Dirigente ufficiale" al quale vanno aggiunti € 3,00 per l'emissione della tessera plastificata. Al "Dirigente Ufficiale" è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori. Sono considerati "Dirigenti ufficiali" i tesserati ammessi nel recinto di giuoco possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2017-2018, segnatamente:**

- a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- c) altri dirigenti presenti nel recinto di giuoco ( assistenti di parte, allenatori non abilitati)

**Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti ufficiali". I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo fino ad ora in vigore.**

## **SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA**

**In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione competente, con la preclusione di "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere "ripescata" – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio**

**che si sostanzzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.**

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2017/2018 si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto A/1, lett. a) del C.U. n. 1 del 1° luglio 2016 della L.N.D., nonché della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale in via prioritaria, tra le Società perdenti le gare di play-out e della graduatoria stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2017/2018. La vacanza nell'organico del Campionato di Serie D della stagione sportiva 2017/2018 verrà completata secondo l'alternanza che prevede, nell'ordine, il ripescaggio dalla graduatoria delle perdenti le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate di Eccellenza 2017/2018 e la graduatoria appositamente stilata dal Comitato Interregionale, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

**Le Società di Eccellenza che richiedono l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2017/2018 devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza 2017/2018, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.**

**Le Società di Serie C di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2017/2018, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Serie C 2017/2018, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.**

## **GIURISDIZIONE TERRITORIALE DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI**

L'assegnazione delle Società di III Categoria, III Categoria – Under 21, III Categoria – Under 18 e Serie D Calcio a 5 Maschile e Femminile, alle Delegazioni Provinciali è di competenza del Comitato Regionale.

L'assegnazione di Società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è di stretta competenza della Lega Nazionale Dilettanti, alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.

## **ADEMPIMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI**

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine, sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

## **ALLENATORI**

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2017/2018.

### a) Premio di tesseramento annuale

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2017/2018 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	€ 18.000,00
- Campionato di Eccellenza	€ 10.000,00
- Campionato di Promozione	€ 8.000,00
- Campionato di 1ª Categoria	€ 5.000,00
- Campionato di 2ª Categoria	€ 2.500,00
- Campionato Regionale Serie C/1 Calcio a Cinque	€ 3.000,00
- Campionato Juniores Regionale	€ 3.000,00
- Allenatore "squadre minori"	€ 2.500,00

### b) Procedure di tesseramento

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e utilizzabile dalle Società della L.N.D. sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.

Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all'accordo economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti). Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, al Comitato Regionale Lazio, secondo le modalità di cui al successivo punto c).

Il processo informatico è limitato al solo tesseramento dei Tecnici, con esclusione pertanto di tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:

- Esonero;
- Revoca esonero;
- Dimissioni;
- Revoca dimissioni;
- Variazioni incarico;
- Sospensione dai ruoli;
- Riammissione nei ruoli;
- Variazione di indirizzo;
- Variazione dei contatti.

#### c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, **a cura della Società interessata**, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell'accordo economico.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento di competenza, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento Interregionale o Dipartimento Calcio Femminile, non potranno inderogabilmente superare – ad eccezione del Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile "Serie A" – il massimale lordo annuale di Euro 28.158,00, e dovranno essere depositati a cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque – ivi compreso il Campionato Nazionale Under 19 - e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1<sup>a</sup> Categoria, di 2<sup>a</sup> Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico, che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D.. Un’eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato o dal Dipartimento competente alle Società che, promosse al Campionato di Promozione o al Campionato di Serie “B” di Calcio Femminile, intendano confermare, rispettivamente, il tecnico con abilitazione di “Allenatore Dilettante” e il tecnico non abilitato, che hanno guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Un'eventuale deroga potrà essere, altresì, accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato di 2ª Categoria, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da "Allenatore Dilettante", programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque maschile di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al Campionato Nazionale di Calcio Femminile Serie A2 o promosse al Campionato Nazionale Serie "B" di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società e per il quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato competente alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatore di Calcio a Cinque indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 41, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

## **RECUPERI GARE**

Si rende noto che le Divisioni ed i Comitati sono autorizzati a far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo.

Di norma, i recuperi delle gare di campionato, non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, verranno effettuati il mercoledì successivo alla pubblicazione della relativa delibera del Giudice Sportivo sul Comunicato Ufficiale.

## **ORARIO DI GARE**

L'orario di inizio delle gare di Campionato, verrà reso noto con prossimo Comunicato Ufficiale.

E' data facoltà alle Società di indicare, prima dell'inizio del campionato di competenza, orari diversi da quello ufficiale.

## **OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'**

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il C.R. Lazio dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

## **ORDINE PUBBLICO**

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza, il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione dalle stesse Società ospitate.

## **CAMBIO DELLE MAGLIE**

Qualora i giocatori indossino **maglie** di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria **maglia**.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

## **MIGLIORE FORMAZIONE**

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

**L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.**

## **FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE**

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di **tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.**

## **SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI**

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F., , salvo deroghe

autorizzate annualmente dalla F.I.G.C. modificato dalla F.I.G.C. con proprio Comunicato Ufficiale n. 191/A del 26 Marzo 2015. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

## SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile in ambito nazionale e dai Comitati Regionali in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la **sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto**.

Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores organizzato dai Comitati Regionali, possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali, nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra **possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto**.

In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito regionale e provinciale (Campionati di Eccellenza, Promozione, I Categoria, II Categoria, III Categoria, III Categoria – Under 21, III Categoria – Under 18, Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro **fino a sette calciatori di riserva**, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata – a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco – a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono restare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

## IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite delle Divisioni e dei Comitati Regionali;
- Mediante la tessera provvisoria scaricabile dall'area riservata ad avvenuta convalida del tesseramento, nelle more del rilascio della tessera plastificata.
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza e da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio

## TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppe Regionali, possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

## PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data. Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale; e dal Tribunale Federale Territoriale
- i provvedimenti disciplinari assunti - le decisioni adottate **dal Giudice Sportivo e dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dal Tribunale Federale Territoriale e dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;**
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

Le Delegazioni Provinciali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica.

In particolare, per quanto concerne le decisioni adottate dai Giudici Sportivi, sia in ambito regionale che provinciale, le stesse verranno pubblicate, di norma, il giovedì successivo all'effettuazione delle gare di Campionato cui si riferiscono.

Le decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale/Tribunale Federale Territoriale, verranno pubblicate, di norma, nella giornata del venerdì .

## **FUSIONI DI SOCIETÀ, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO**

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20 delle N.O.I.F.

## **25) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI**

Per la stagione sportiva 2017/2018 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48 del Regolamento della L.N.D..

## **26) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA**

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.

## **USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE**

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

**Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2017/2018, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.**

## **SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE - GESTIONALI**

Al termine della stagione sportiva 2017/2018, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto della F.I.G.C. l'importo di Euro 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali.

## **BEACH SOCCER (Calcio in spiaggia)**

La Lega Nazionale Dilettanti indice, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l'attività riferita all'anno solare 2016 e fino al 30 giugno 2017, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico.

## **TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI FEDERALI**

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale dalla competente Federazione Italiana Giuoco Calcio.

**Publicato in Rieti il 19/07/2017**

IL SEGRETARIO  
Paola Bonaventura

IL DELEGATO PROVINCIALE  
Fabrizio De Tommaso